



CITTÀ di POTENZA

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Sede: C.da Sant'Antonio La Macchia

Dirigente: dott. Vito Di Lascio

Potenza, data del protocollo

Ai Dirigenti del Comune di Potenza
Ai funzionari titolari di Posizione
Organizzativa

All'Ufficio "URP - Comunicazione"
U.D. "Servizi Istituzionali"

Indirizzo e-mail istituzionale

E, p. c.
Alla Segretaria generale
Al Sindaco
Agli Assessori
Indirizzo e-mail istituzionale

OGGETTO: Indicazioni operative sulle procedure semplificate per il sostegno alle imprese di pubblico esercizio –Articolo 181 DL n. 34/2020 e ss.mm.ii.

Gentilissimi destinatari in indirizzo,

con la presente si forniscono indicazioni operative riguardanti l'applicazione della norma in oggetto – come da Nota d'indirizzo dell'ANCI del 27 aprile 2021 - anche alla luce dell'articolo 4 comma 1 del recente D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, pubblicato in G.U. n. 96 del 22 aprile 2021.

La norma introduce direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune ed è, pertanto, suscettibile di essere applicata.

La norma contenuta nel D.L. n. 34/2020 – articolo 181, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, letta in combinato disposto con l'articolo 12 comma 1 lettera h) punto 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, prevede l'esonero parziale dal pagamento dei tributi/canoni comunali da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico, nonché importanti misure autorizzatorie semplificate.

L'efficacia della norma è stata prorogata dal D.L. c.d. "Sostegni" del 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato in Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021, **per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento, al 30 giugno 2021, mentre per le procedure semplificate al 31 dicembre 2021.**

Sono destinatarie delle procedure semplificate di autorizzazione e dell'esonero dal pagamento tributario, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di seguito elencate:

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

e) i titolari di autorizzazioni o concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 114/98 (ambulanti);

Sulla base della norma oggetto della presente direttiva, l'Amministrazione comunale, fatte salve le richieste di autorizzazioni in corso, ritiene di richiedere **a decorrere dal 5 maggio 2021**, per l'emanazione del provvedimento finale, **una semplice domanda (vedi fac simile allegato)**, per via telematica, all'ufficio competente – indirizzo pec **“protocollo@pec.comune.potenza.it”** del Comune di Potenza, tenendo conto dei seguenti aspetti essenziali e non derogabili:

1) occorre allegare la planimetria della nuova occupazione o dell'ampliamento, in deroga al D.P.R. 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 (la deroga all'imposta di bollo vale sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio), unitamente alla dichiarazione di un tecnico abilitato contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (di cui alle D.G.R. Basilicata n. 21 dell'08 gennaio 2015);

2) le schede tecniche e le certificazioni rilasciate dal produttore dei dehors e delle eventuali coperture con particolare riferimento agli aspetti legati all'azione del vento (ancoraggio o zavorra);

3) la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

4) per la posa in opera delle suddette strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del D.P.R. n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 180 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse (la modifica dei 180 giorni è stata apportata dall'art.10, comma 1, lett. c) del DL n. 76/2020 convertito con modificazioni, in legge n. 120);

5) rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada e ogni altra disposizione di legge in materia di:

- a. rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso;
- b. rispetto dei diritti dei terzi;
- c. sicurezza riferita all'altezza delle pedane, in particolare sulle strade in pendenza;
- d. sui marciapiedi, di lasciare un passaggio libero adeguato alla circolazione delle persone con impedita capacità motoria.

Il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 comma 2 del DL n. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, dell'articolo 9-ter del D.L. n.137/2020, convertito in legge n. 176/2020 e ss.mm.ii. e dell'articolo 12 comma 1 lettera h) punto 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi, introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di **una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000**. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto, anche successivamente e a campione, in base alle norme sopra richiamate.

Si confida nella collaborazione di tutti, affinché le presenti indicazioni vengano recepite e possano essere di supporto all'istruttoria delle relative pratiche oggetto del procedimento in parola.

Rimango a disposizione per ogni chiarimento e per il sostegno necessario ai fini dell'espletamento di tutti i procedimenti di competenza.

La presente nota circolare è pubblicata, unitamente all'allegato fac-simile della domanda, sul sito internet del Comune di Potenza.

Distinti saluti.

Il Dirigente della U.D. “Bilancio e Partecipate”
dott. Vito Di Lascio